(N. 479)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1954 (V. Stampato N. **619**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1954

Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio–30 giugno 1954.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.

Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera *b*), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.

Ai fini del conteggio del contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonchè il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.

Per il personale femminile le aliquote stabilite nei precedenti commi sono ridotte a metà.

Art. 2.

Il contributo straordinario dovuto per tutti i periodi di paga compresi nei mesi anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge deve essere versato in rate uguali entro il 10 luglio 1954, unitamente al contributo da pagare alle normali scadenze.

Art. 3.

Il provento del contributo indicato negli articoli precedenti sarà devoluto:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio finanziario 1953-1954 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per quanto non sia diversamente stabilito con la presente legge, valgono le disposizioni contenute nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.